



Rimane fermo che, anche nel caso di affitto del fondo agricolo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, non muta la destinazione urbanistica dell'area (territorio rurale o zona agricola); inoltre continuano a trovare applicazione i requisiti soggettivi richiesti, dall'Allegato I alla Delibera dell'Assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n. 28, per la realizzazione degli impianti nelle diverse tipologie di aree e siti (per esempio la qualifica di imprenditore agricolo, nelle aree di cui alla lettera B.1., B.2. e B.4.), secondo quanto richiamato al paragrafo 2 della citata circolare di recente emanazione.

Cordiali saluti.

Alfredo Pasi

